

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA



Art. 1

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "RETE NAZIONALE ANTIUSURA O.N.L.U.S.", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione ha sede in Roma, via Adolfo Gandiglio 56.
3. L'Associazione svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e può costituire sedi distaccate.
4. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

Art. 2

1. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente statuto.
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'Associazione.
2. L'Associazione è apolitica ed ha per scopo:
 - Attuare ogni opportuna iniziativa finalizzata alla prevenzione e alla lotta all'usura;
 - Soccorrere tutti coloro che si trovano in difficoltà economiche aiutandoli a non cadere vittime degli usurai;
 - Sostenere gli usurati dando loro assistenza psicologica, legale e tecnica e orientarli a maturare la decisione di denunciare gli episodi di usura a cui sono stati sottoposti;
 - Tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari, creditizi, finanziari, assicurativi, postali e sociali;

Che persegue attraverso:

- La tutela sul piano informativo – preventivo – contrattuale – giudiziale – risarcitorio dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai servizi finanziari, creditizi e di riscossione tributi;
- La promozione di iniziative legislative per il miglioramento ed il controllo degli standard e dell'efficienza dei servizi finanziari, creditizi, postali, assicurativi e di riscossione tributi agli effetti della tutela ad ampio spettro dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi richiamati;
- L'assistenza diretta dei consumatori e degli utenti nelle controversie con soggetti produttori od erogatori di servizi pubblici e privati, anche in forza della legittimazione ad agire dell'art. 3, Legge 30/07/1998 n.281 (disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) per consentire loro di difendere i propri interessi giudizialmente singolarmente e/o collettivamente per ottenere declaratorie di responsabilità di produttori ed erogatori di servizi;

Handwritten signature

Handwritten signatures

- La divulgazione in favore dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari, postali, assicurativi e creditizi della normativa e delle condizioni di accesso e recesso ai suddetti servizi; delle rilevazioni delle variazioni dei tassi d'interesse, anche in prevenzione della piaga sociale dell'usura; degli oneri accessori e delle spese che contribuiscono a determinare il costo totale del denaro; delle modalità per prevenire iniziative di recesso arbitrario degli erogatori dei servizi;
- L'organizzazione di seminari, conferenze, dibattiti, incontri di studio sulle tematiche che costituiscono le finalità e gli scopi sociali per sensibilizzare l'opinione pubblica e il mondo politico sulla necessità di tutelare consumatori e utenti;
- L'aggregazione di consumatori e utenti al fine di negoziare contrattazioni collettive per ottenere tassi prioritari nei servizi bancari, postali, assicurativi e finanziari;
- La promozione di iniziative per indire referendum abrogativi o consultivi, nonché per la promozione di normative, progetti e disegni di legge esistenti su base nazionale e locale, aventi per oggetto il raggiungimento delle finalità statutarie;
- La sottoscrizione di convenzioni con Stato, Regioni, Provincie Autonome, Enti locali ed altri Enti pubblici, al fine di perseguire le finalità del presente statuto, nel pieno rispetto della dignità dei consumatori, utenti e contribuenti
- La sottoscrizione di convenzioni con avvocati e consulenti tecnici che garantiscano uniformi condizioni economiche particolarmente vantaggiose sia per l'assistenza legale che per la consulenza tecnica di supporto.

Svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico e collaborazione con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

SOCI

Art. 3

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, abbiano capacità di agire, condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e siano mossi da spirito di solidarietà.
2. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Comitato Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dall'Assemblea.
3. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza dell'Associazione.
4. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata.

A series of handwritten signatures in black ink, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom of the page.

5. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo.
6. I soci si distinguono in:
- Soci fondatori, ovvero coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo.
 - Soci onorari, ovvero coloro che sono proclamati tali dall'Assemblea degli aderenti su proposta del Comitato Direttivo, scelti tra coloro che si siano meritoriamente distinti nelle attività rientranti nelle finalità dell'associazione.
 - Soci ordinari, ovvero coloro che richiedano e siano ammessi a far parte dell'associazione per deliberazione del Comitato Direttivo.
 - Soci sostenitori, senza diritto di voto, coloro i quali, apprezzando le finalità dell'associazione, contribuiscono liberamente al suo sostentamento senza partecipare alla vita associativa.

Art. 4

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e morosità. La morosità viene dichiarata dal Comitato Direttivo.
2. La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell'immagine dell'Associazione. In questi casi l'accertamento della perdita della qualità di socio spetta al Comitato Direttivo, che emette un provvedimento di radiazione, che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, il quale potrà impugnare il provvedimento con ricorso da presentarsi al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla raccomandata stessa.

TITOLO III



ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) le Sezioni Regionali;
- b) l'Assemblea dei Delegati Regionali;
- c) il Comitato Direttivo Nazionale;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) i Collegio dei Revisori dei Conti il Comitato Direttivo Nazionale;

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.



LE SEZIONI REGIONALI

Art. 6

1. Le Sezioni Regionali sono rette da un Comitato Direttivo Regionale e regolate da uno speciale regolamento uniformato al presente statuto.
2. Il riconoscimento ufficiale di una Sezione Regionale è deliberato dal Comitato Direttivo Nazionale che può tuttavia negare il riconoscimento o revocarlo ove la concessione o la permanenza dello stesso risultino in contrasto con le finalità dell'Associazione.
3. Le Sezioni Regionali hanno il compito di promuovere il raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione, assolvendo tutte quelle funzioni ad esse demandate dallo Statuto, dalle norme e dai Regolamenti dell'Associazione.

ASSEMBLEA DELEGATI REGIONALI

Art. 7

1. I Delegati Regionali, eletti dai Soci nell'ambito della propria Sezione, li rappresentano nelle Assemblee nazionali, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. L'Assemblea dei Delegati Regionali è composta da tutti i delegati eletti e viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Comitato Direttivo Nazionale lo ritenga necessario.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Delegati Regionali; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
4. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. (e-mail con conferma ricezione e/o fax).

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

5. L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata in Roma o in altro luogo, purché in Italia.



6. Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo;
- b) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- c) deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
- d) eleggere i componenti del Comitato Direttivo determinandone il numero, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri;
- g) stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;


4. Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto;


5. I Delegati non possono delegare altri a rappresentarli in Assemblea.

Art. 8

- 1. L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente anziano ; in mancanza l'Assemblea nomina il proprio presidente.
- 2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Delegati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Delegati intervenuti.
- 3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli Delegati. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Delegati
- 4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.







COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 9

1. Il Comitato Direttivo Nazionale è eletto dall'Assemblea dei Delegati Regionali.

Esso è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di cinque ad un massimo di quindici, scelti fra i Delegati Regionali.




2. I membri del Comitato Direttivo Nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Comitato Direttivo Nazionale provvede a sostituirli nominando al loro posto il Delegato o i Delegati Regionali che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.
3. Il Comitato Direttivo Nazionale elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario e il Tesoriere. Le sopraddette nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Comitato Direttivo Nazionale risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Comitato Direttivo Nazionale
4. Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Comitato Direttivo Nazionale per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 3.

Art. 10

1. Il Comitato Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. (e-mail con conferma ricezione e/o fax) quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati Regionali.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

2. Il Comitato Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza, dal componente più anziano di età.
3. Le riunioni del Comitato Direttivo Nazionale sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.



Art. 11

1. Al Comitato Direttivo Nazionale spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea dei Delegati Regionali e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Comitato Direttivo Nazionale spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) nominare tra i suoi componenti il Segretario e il Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati Regionali;
 - e) redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, che regionale o nazionale;
 - i) decidere sull'ammissione e la decadenza dei soci;
 - l) deliberare in ordine all'assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 4, della legge 266/91;
 - m) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 3, comma 3.

PRESIDENTE

Art. 12

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea dei Delegati Regionali e del Comitato Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati Regionali e del Comitato Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Comitato Direttivo Nazionale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede le riunioni dell'Assemblea dei Delegati Regionali e del Comitato Direttivo Nazionale. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
4. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.



Per le operazioni bancarie e finanziarie il Comitato può richiedere la firma abbinata di altro componente il Comitato.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

VICE PRESIDENTE

Art. 13

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

IL SEGRETARIO



Art. 14

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea dei Delegati Regionali e del Comitato Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Comitato Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee dei Delegati Regionali e del Comitato Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

IL TESORIERE

Art. 15

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l'ausilio di consulenti.
2. Predisporre, dal punto di vista contabile, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.
3. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo Nazionale.
4. Provvede a liquidare alle Tesorerie delle Sezioni Regionali la parte delle quote associative di loro competenza determinata annualmente dall'Assemblea dei Delegati Regionali.



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 16

1. Ai revisori spetta:

- a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
- b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente statuto.

I revisori dei conti devono redigere la loro relazione all'Assemblea dei Delegati Regionali relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Comitato Direttivo Nazionale.

2. I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea dei Delegati Regionali in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.17

Il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci, e propone al Comitato Direttivo Nazionale gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Ne fanno parte tre membri eletti tra i soci dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente nominato dai membri eletti dall'Assemblea dei Delegati Regionali; in assenza di questi, è presieduto dal membro più anziano di età. Si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Comitato Direttivo Nazionale, cinque soci o di un socio interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi membri.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE

Art. 18

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;



- c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) donazioni e lasciti testamentari.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 19

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Comitato Direttivo Nazionale redige il bilancio consuntivo e preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione sulla gestione accompagnata da quella dei Revisori.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

TITOLO V



SCIoglimento

Art. 20

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Delegati Regionali, secondo le modalità indicate dall'art. 8 punto 2.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art. 21

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 266/91.



TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22

1. L'Associazione, come previsto dall'art.11 comma 2 lett. 1, può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte.

Art. 23

1. La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dall'Assemblea dei Delegati Regionali. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni delle Assemblee delle Sezioni Regionali né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
3. I soci che ricoprono cariche sociali o di rappresentanza in altre Associazioni che abbiano scopi assimilabili a quello della RETE ANTIUSURA ONLUS, non sono eleggibili in alcuna carica sociale o di rappresentanza anche territoriale della Rete; salvo specifiche deroghe approvate dal Comitato Direttivo, su richiesta del socio;

Art. 24

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.



